

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 27

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SIRCANA)

approvata nella seduta del 7 dicembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/25/CE
PER QUANTO RIGUARDA LE DISPOSIZIONI PER I TRATTORI
IMMESSI SUL MERCATO IN REGIME DI FLESSIBILITÀ
(COM (2010) 607 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 2010
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 607 definitivo,

considerato che la proposta di direttiva, che modifica la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità, intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trattori e che, a partire da inizio 2009, la maggior parte delle industrie con sede nell'UE che fabbricano trattori è stata gravemente colpita dalla crisi finanziaria ed economica globale;

considerato che la direttiva 2000/25/CE, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alle propulsioni dei trattori agricoli o forestali, fissa i livelli massimi di monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto e particolato emessi dai gas di scarico dei motori *diesel* installati nei trattori agricoli o forestali e stabilisce valori limite di emissione sempre più contenuti per diverse fasi, corrispondenti a diverse date di adeguamento;

considerato che la direttiva 2000/25/CE prevede un regime di flessibilità che consente ai produttori di trattori di acquistare, nell'arco di tempo che separa due fasi di limiti di emissione, una quantità limitata di motori non conformi ai valori limite di tale periodo ma approvati nel quadro della fase precedente più vicina dei limiti di emissione;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto introduce modifiche circoscritte alla normativa vigente, senza prevedere alcun significativo incremento dei poteri in capo all'Unione europea per quanto attiene al settore interessato;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita ad estendere l'applicazione del regime di flessibilità previsto dalla direttiva 2000/25/CE alla transizione verso la nuova fase di limiti di emissione (fase III B), tenendo conto delle difficoltà temporanee incontrate dai produttori di trattori. La direttiva proposta non presenta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea e degli Stati membri;

nel merito si sottolinea che la proposta di direttiva viene incontro alle esigenze dell'industria di sostenere i costi di attuazione necessari per l'adattamento ai nuovi requisiti giuridici previsti ai fini della nuova progettazione dei motori e per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate; i costi risultano, infatti, aggravati dalla recessione economica del settore interessato. La modifica proposta non preclude la finalità della direttiva 2000/25/CE di tutelare la salute umana e l'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di inquinanti prodotti dai motori destinati alle propulsioni dei trattori agricoli o forestali.

